

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2117-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(V. Stampato Camera n. 4036)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1986

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 1986*

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento in esame è sostanzialmente costituito dallo stralcio di alcuni articoli, normalmente presenti in precedenti leggi sulla finanza locale, o in leggi finanziarie, con i quali si procedeva, annualmente, a prorogare il regime transitorio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, al fine di assicurare ad alcuni enti l'erogazione di somme sostitutive dei tributi soppressi con la riforma tributaria.

Si è così istituzionalizzata nel tempo una sorta di transitorietà permanente che, in coerenza con gli obiettivi della legge di bilancio, viene ora sottratta alla precarietà annuale ed inserita in un ambito triennale.

Il provvedimento si presenta come una delle proposte di legge collegate alla legge finanziaria 1987 e serve ad erogare la provvista monetaria alle regioni a statuto ordinario, alle camere di commercio, alle aziende di soggiorno, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

È bene precisare che il disegno di legge in discussione non cita, volutamente, le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia perchè il loro ordinamento è stato nel frattempo coordinato con i principi della riforma tributaria, nel quadro dell'autonomia finanziaria regionale, con specifiche leggi ed in tal modo è venuto a mancare il presupposto del finanziamento sostitutivo transitorio. È stata esclusa anche la Sicilia che, ai sensi del proprio statuto, gode di un regime particolare di autonomia finanziaria.

Passando all'esame degli articoli si osserva quanto segue.

L'articolo 1, oltre a prorogare il termine relativo alla facoltà di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive erogate, provvede a prorogare per un triennio (1987-1988-1989) il citato regime transitorio nei confronti delle camere di

commercio, delle aziende di soggiorno, della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano. Conseguenzialmente è prorogato, alla data del 31 dicembre 1989, il termine per la corresponsione dei contributi che le regioni, le province ed i comuni sono tenuti, per legge, a corrispondere ad enti con riferimento ai tributi soppressi.

Con l'articolo 2 vengono quantificate le somme sostitutive dei tributi soppressi dovute alla regione Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo; dette somme sono parimate a quelle attribuite per l'anno precedente, incrementate dei tassi programmati d'inflazione per il triennio 1987-1989 e cioè del 4 per cento per l'anno 1987 e del 3 per cento per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

L'articolo 3 disciplina il finanziamento delle camere di commercio prevedendo il solito meccanismo di crescita triennale dei tassi di inflazione (4-3-3), sia per le entrate sostitutive di tributi soppressi che per il contributo attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici statali decentrati. La ripartizione delle somme erogate dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. L'articolo 3 prevede inoltre un incremento delle fonti di entrata delle camere di commercio attraverso l'adeguamento del diritto annuale (comma 3) nonché di quello fisso (comma 5) per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, e l'aggiornamento delle sanzioni amministrative relative alla iscrizione al registro delle ditte e ad alcune infrazioni alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Con l'articolo 4, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che stabilisce l'acquisizione, a decorrere dal 1986, del gettito ILOR al bi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lancio dello Stato, si dispone l'attribuzione di somme sostitutive, sempre per il triennio 1987-1989, a favore delle regioni a statuto ordinario e delle aziende di soggiorno e turismo. L'attribuzione viene sempre disposta con il solito meccanismo di crescita, per cui agli enti destinatari delle erogazioni verranno corrisposte somme di importo pari a quelle del 1986 incrementate del tasso programmato di inflazione.

Con l'articolo 5 si provvede alla indicazione dei mezzi di copertura del provvedimento.

Il disegno di legge in esame ha ricevuto un generale consenso all'altro ramo del Parlamento; pertanto, a nome della 6^a Commissione, che in sede referente lo ha approvato all'unanimità, ne propongo l'approvazione.

LAI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

4 febbraio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

28 gennaio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1989 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1989. Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente maggiorata progressivamente del 4 per cento per l'anno 1987, del 3 per cento per l'anno 1988 e del 3 per cento per l'anno 1989.

3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1989.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 13 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,

umentate progressivamente del 4 per cento per l'anno 1987, del 3 per cento per l'anno 1988 e del 3 per cento per l'anno 1989.

2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 15 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aumentate progressivamente del 4 per cento per l'anno 1987, del 3 per cento per l'anno 1988 e del 3 per cento per l'anno 1989. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

Art. 3.

1. Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari, rispettivamente, a lire 311.025 milioni, a lire 330.056 milioni e a lire 349.358 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corri-

sposto, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1986 aumentata progressivamente del 4 per cento per l'anno 1987, del 3 per cento per l'anno 1988 e del 3 per cento per l'anno 1989.

3. Il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento per il 1987, 12 per cento per il 1988 e 8 per cento per il 1989 a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per il 1987, 15 per cento per il 1988 e 10 per cento per il 1989 per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato.

4. La tariffa di cui alla voce 13 (visure) dell'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è unificata in lire 3.000.

5. Il diritto fisso di cui al comma 8, lettera b), dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, quale modificato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a lire 70.000.

6. L'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 630, è elevato a lire 300.000, ed è ridotto a lire 60.000 quando l'adempimento nella presentazione delle denunce avviene entro trenta giorni dai termini fissati.

7. L'importo minimo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 39, pri-

mo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, quale modificato per effetto degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a lire 200.000.

8. La tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, integrata dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente integrata con la seguente voce:

20) diritto d'istruttoria per istanze dirette ad ottenere la licenza di panificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 lire 150.000.

9. È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Art. 4.

1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'Amministrazione finanziaria, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, somme di importo pari a quelle spettanti per il 1986, ai sensi del comma 16 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, maggiorate progressivamente del 4 per cento per l'anno 1987, del 3 per cento per l'anno 1988 e del 3 per cento per l'anno 1989. Alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986 ai sensi del comma 16 del medesimo articolo 5, aumentate progressivamente del 4 per cento per l'anno 1987, del 3 per cento per l'anno 1988 e del 3 per cento per l'anno 1989.

2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo per effetto delle leggi regionali di attuazione del-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 631.570 milioni per l'anno 1987, a lire 660.217 milioni per l'anno 1988 e a lire 689.424 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante « Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.